

Area Previdenza e Servizi all'Utenza
Ufficio Studio Normativa



IPOST-0088772-22/01/2008

Ai Responsabili degli Uffici dell'Area
Previdenza e Servizi all'Utenza
Sede

Al Dirigente del Servizio
Gestione Previdenziale
Dr. Tullio Pirone
Sede

NOTA OPERATIVA N. 2

Oggetto: Modifiche alla Legge 23 agosto 2004, n. 243 introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante: "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale".
Nuove disposizioni in materia pensionistica in vigore dal 1° gennaio 2008.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29/12/2007 è stata pubblicata la Legge 24 dicembre 2007 n. 247 recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", che modifica in parte la disciplina introdotta dalla Legge n. 243 del 23 agosto 2004 (c.d. Legge Maroni).

Si ritiene utile, alla luce delle rilevanti novità introdotte dalla normativa in questione, fornire delle linee guida generali che si fa riserva di precisare con ulteriori futuri approfondimenti.

PENSIONI DI ANZIANITA'

L'art. 1 comma 6 lettera a) della Legge 243/2004 così come modificato dall'art. 1 della Legge 247/2007, prevede che si può conseguire il diritto alla pensione di anzianità con non meno di 35 anni di contribuzione, unitamente al raggiungimento del requisito anagrafico, in base a quanto risulta nelle tabelle A e B allegate alla legge in esame.

Per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 tale diritto si acquisisce con 35 anni di contributi e 58 anni di età, mentre dal 1° luglio 2009 è stato introdotto un meccanismo che prevede il raggiungimento di una quota minima, che è determinata dalla somma dei requisiti anagrafici e della anzianità contributiva.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa:

ANNO	REQUISITI
Dal 01/01/2008 al 30/06/2009	58+35
Dal 01/07/2009 al 31/12/2009	59+36 60+35 (quota 95)
2010	59+36 60+35 (quota 95)
2011	60+36 61+35 (quota 96)
2012	60+36 61+35 (quota 96)
2013	61+36 62+35 (quota 97) Soggetto a verifica
2014	61+36 62+35 (quota 97) Soggetto a verifica

Resta fermo che il diritto a pensione si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Chi abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa consegue, con tali requisiti, il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, anche successivamente al 1° gennaio 2008 con le previgenti decorrenze, ancorchè a partire da tale data siano stati introdotti nuovi e più elevati requisiti.

La legge ha salvaguardato inoltre alcune posizioni che, in deroga alla legislazione in esame, continuano a conseguire la pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 57 anni di età.

Più precisamente:

- le lavoratrici dipendenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, della Legge 243/2004, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo contributivo previste dal D.lgs. n. 180/1997;
- i lavoratori in mobilità di cui all'art. 1, comma 18 bis della Legge n. 243/2004 così come novellato dalla legge in oggetto;
- i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007.

ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO (CD. FINESTRE)

L'art. 1, comma 6, lettera c) della Legge 243/2004 ha portato, con riferimento alla decorrenza della pensione, da quattro a due il numero di finestre di accesso alla pensione di anzianità, che si applicano anche alle pensioni liquidate con il calcolo contributivo a soggetti con età inferiore a 65 o 60 anni, a seconda che si tratti di uomini o donne.

Bisogna distinguere a seconda che il lavoratore maturi i requisiti nel primo o nel secondo semestre dell'anno: nel primo caso percepirà la pensione il primo gennaio successivo alla maturazione dei requisiti, nel secondo caso il primo luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti stessi.

decorrenze delle pensioni di anzianità

Maturazione dei requisiti	Decorrenza della pensione
Entro il primo semestre	1° gennaio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti
Entro il secondo semestre	1° luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti

Nei confronti di coloro che al 31 dicembre 2007 avevano già maturato i requisiti per il diritto a pensione, si continua ad applicare la previgente normativa anche in materia di accesso al pensionamento. Trattandosi di "finestre" a partire dalle quali si può accedere alla pensione, la

decorrenza è immediata, fatta eccezione per il caso in cui l'interessato abbia maturato i requisiti nel quarto trimestre del 2007, che fa slittare la prima data utile per l'accesso al pensionamento al 1° aprile 2008.

PENSIONI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 40 ANNI

Anche le pensioni concesse con 40 anni di contribuzione sono soggette al meccanismo previsto dalle cd. finestre, che in tale caso saranno quattro, con le decorrenze previste dall'art.1, comma 29 della Legge 335/1995.

decorrenze delle pensioni

Possesso del requisito contributivo entro	Decorrenza pensione	
1° trimestre	1° luglio (se l'interessato è in possesso dei 57 anni di età entro il 30 giugno)	1° gennaio dell'anno successivo con età inferiore a 57 anni
2° trimestre	1° ottobre (se l'interessato è in possesso dei 57 anni di età entro il 30 settembre)	1° gennaio dell'anno successivo con età inferiore a 57 anni
3° trimestre	1° gennaio anno successivo	
4° trimestre	1° aprile anno successivo	

PENSIONI DI VECCHIAIA

Altra rilevante novità riguarda le pensioni di vecchiaia alle quali viene esteso l'accesso programmato, c.d. finestre, che in tale caso saranno quattro, secondo quanto riassunto nel seguente schema:

decorrenze delle pensioni

Possesso dei requisiti entro	Accesso al pensionamento
1° trimestre	1° luglio
2° trimestre	1° ottobre
3° trimestre	1° gennaio anno successivo
4° trimestre	1° aprile anno successivo

Resta confermato il diritto alla pensione di vecchiaia dal 1° giorno successivo a quello del raggiungimento del limite di età per i soggetti che, avendo maturato la prevista anzianità contributiva, hanno già aperta la finestra per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato.

SISTEMA CONTRIBUTIVO

La Legge 243/2004, all'art. 1, comma 6, lettera b), modifica i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico per coloro ai quali si applica il sistema di calcolo contributivo.

Più precisamente, fermo restando il requisito contributivo di cinque anni, il requisito anagrafico è elevato a:

- 60 anni di età per le donne
- 65 anni di età per gli uomini

Si precisa inoltre che nel caso di lavoratrici che intendano essere collocate a riposo con un'età inferiore a 65 anni, è necessario che la pensione non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale, così come stabilito dall'art. 1 comma 20 della Legge n. 335/1995.

Resta immutata la possibilità di accesso al pensionamento con 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età.

Viene introdotta la possibilità di essere collocati a riposo con 35 anni di contribuzione e un'età pari a quella prevista per i nuovi trattamenti di anzianità.

Per le decorrenze, relativamente al meccanismo delle c.d. finestre si fa rinvio a quanto già descritto alla precedente pagina 3 di questa nota.

Il comma 5-ter della Legge 247/2007 introduce una deroga esplicita a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della Legge 335/1995, disponendo che i periodi di studio di cui al D.lgs. 184/97, se riscattati, devono essere considerati utili anche ai fini del raggiungimento dei 35 e dei 40 anni di contribuzione, quindi non solo ai fini della misura ma anche del diritto a pensione contributiva.

NORME IN MATERIA DI TOTALIZZAZIONE E CUMULO DI PERIODI ASSICURATIVI

L'art. 1 comma 76 lett. a) della Legge 247/07 ha modificato l'art. 1, comma 1, del D.lgs 2 febbraio 2006, n. 42, riducendo, per le domande presentate dal primo gennaio 2008, da sei a tre anni l'anzianità minima richiesta, per poter chiedere la totalizzazione dei contributi versati nelle diverse gestioni.

In base a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.lgs. 30 aprile 1997 n. 184, è possibile cumulare, a far data dal primo gennaio 2008, tutti i contributi anche se si è raggiunto il diritto a pensione in una gestione, diversamente da quanto previsto dalla precedente normativa.

NORME IN MATERIA DI RISCATTO DEI CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI

L'art. 1, comma 77 della Legge n. 247/07 ha aggiunto all'art. 2 del D.lgs n. 184/97 i commi 4-bis, 5-bis e 5-ter.

Il comma 4-bis prevede la possibilità di pagare l'onere del riscatto in unica soluzione ovvero in dieci anni senza interessi, per tutte le domande di riscatto presentate a far data dal 1° gennaio 2008.

Il comma 5-bis consente a soggetti che ancora non lavorino e che quindi non siano iscritti a nessuna gestione previdenziale di richiedere il riscatto.

L'INPS è competente a ricevere le domande di cui sopra, nonché il relativo onere, salvo il versamento successivo alla gestione presso la quale il soggetto sarà in seguito iscritto.

Come già precisato in materia di sistema contributivo, il comma 5-ter introduce una deroga esplicita a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della Legge 335/1995, disponendo che i periodi di studio, se riscattati, devono essere considerati utili anche ai fini del raggiungimento dei 35 e dei 40 anni di contribuzione, quindi non solo ai fini della misura ma anche del diritto a pensione.

IL DIRETTORE GENERALE
Capo Area *ad interim*
Area previdenza e Servizi all'Utenza
(Dr. Giovanni Sapia)

